

DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016
98/2016/R/GAS

**RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE
E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2009-2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 marzo 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012”(RTDG 2009-2012), come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2013, 14/2013/E/GAS (di seguito: deliberazione 14/2013/E/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 496/2013/E/GAS (di seguito: deliberazione 496/2013/E/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG

2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 520/2014/E/GAS (di seguito: deliberazione 520/2014/E/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 147/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 645/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2015, 647/2015/R/GAS;
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all’Autorità, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/GAS, con riferimento agli investimenti relativi alla sostituzione di condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, di cui all'articolo 45, comma 3, lettera b), della RTDG 2009-2012:
 - al punto 3 della deliberazione 520/2014/E/GAS, con la quale è stata chiusa l'indagine, è previsto che le rideterminazioni tariffarie, conseguenti alle informazioni acquisite nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/GAS e non ancora oggetto di specifica deliberazione, siano adottate con successivo provvedimento;
 - nell'Allegato A della deliberazione 520/2014/E/GAS, con riferimento alle imprese che non hanno fornito documentazione completa e riconciliabile è precisato quanto segue:
 - l'impresa 209-GENOVA RETI GAS SPA, pur avendo giustificato gli incrementi patrimoniali relativi alle tipologie incentivate con evidenze delle fonti contabili obbligatorie, non ha fornito gli elementi di dettaglio necessari per identificare puntualmente il perimetro degli interventi di sostituzione effettuati, in particolare in relazione alle dismissioni della rete in ghisa grigia a fronte di nuova rete in altra sede di posa;
 - l'impresa 807-SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A. - ITALGAS, in relazione alla capitalizzazione dei costi di occupazione suolo pubblico riferiti al Comune di Roma, non ha fornito prospetti di riconciliazione che consentissero di ricondurre con immediatezza gli importi relativi ai pagamenti effettuati con gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia dell'intervento effettuato e alla sua ubicazione geografica;
 - per l'impresa 841-HERA SPA è risultato che, per problemi di corretta imputazione per competenza di partite economiche a cavallo d'anno, importi contabilizzati nell'anno 2009, relativi a tipologie di investimento incentivato, effettuate nel Comune di Ferrara, sono invece da riferire all'anno 2008;
 - l'impresa 1247-A2A RETI GAS SPA non ha fornito prospetti di riconciliazione tra i dati riportati nel libro cespiti relativi agli anni 2009 e 2010 e il dettaglio della quota parte degli investimenti incentivati ricompresi nell'ambito di Milano;
 - per l'impresa 20103-CENTRIA RETI GAS S.R.L, subentrata, in data 7 gennaio 2014, all'impresa 3327-ESTRA S.P.A, è risultato che investimenti antecedenti all'anno 2009 ed entrati in esercizio nel 2010 sono stati compresi nel perimetro degli investimenti incentivati;

- successivamente alla chiusura dell'indagine conoscitiva con la deliberazione 520/2014/E/GAS:
 - o l'impresa 209-GENOVA RETI GAS SPA ha reso disponibile documentazione di dettaglio che ha consentito di identificare puntualmente il perimetro degli interventi di sostituzione effettuati, in particolare in relazione alle dismissioni della rete in ghisa grigia a fronte di nuova rete in altra sede di posa;
 - o l'impresa 841-HERA SPA ha proceduto a sanare le incongruenze relative alle partite economiche a cavallo d'anno;
 - o l'impresa 1247-A2A RETI GAS SPA ha fornito prospetti di riconciliazione tra i dati riportati nel libro cespiti relativi agli anni 2009 e 2010 e il dettaglio della quota parte degli investimenti incentivati ricompresi nell'ambito di Milano;
 - o le imprese 807-SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A. - ITALGAS e 20103-CENTRIA RETI GAS S.R.L non hanno invece fornito documentazione idonea a sanare le criticità che avevano portato a considerare come incompleta e non riconciliabile la documentazione fornita a giustificazione degli investimenti incentivati dichiarati rispettivamente per la località 1671-ROMA, per gli anni 2009 e 2010, e per le località 4845-PRATO (PO) e 4838-SESTO FIORENTINO (FI), per l'anno 2010;
- sono state presentate istanze di rettifica che non sono ancora state recepite in precedenti deliberazioni dell'Autorità dalle seguenti imprese:
 - o 420-A.M.A.G. SPA, 247-AMGA SPA (ora 926-ACEGAS-APS-AMGA SPA) e 1747-ASEC S.P.A., per le quali l'indagine conoscitiva è stata chiusa con la deliberazione 496/2013/E/GAS;
 - o 759-ASA LIVORNO SPA, per la quale l'indagine è stata chiusa con la deliberazione 520/2014/E/GAS;
 - o 841-HERA SPA;
- le imprese 420-A.M.A.G. SPA e 1747-ASEC S.P.A. non hanno provveduto ad apportare entro i termini previsti le modifiche/integrazioni richieste nel sistema di raccolta dati.

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate, entro la data del 15 febbraio 2016, richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2015 riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
112	PASUBIO GROUP S.P.A.
380	EROGASMET S.P.A.
741	GAS PLUS RETI SRL
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.
807	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A. - ITALGAS
830	CO.I.ME.PA S.R.L.
860	LINEA DISTRIBUZIONE SRL
1112	AS RETIGAS SRL
1132	SELGAS NET S.P.A.
1247	A2A RETI GAS SPA
2167	LODIGIANA INFRASTRUTTURE SRL
4224	FAVELLATO RETI S.R.L.
14815	Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. unipersonale

- sono state presentate, entro il 15 febbraio 2016, istanze di rettifica di dati fisici di cui all'articolo 4, comma 4, della RTDG dal Comune di Alseno, con riferimento alla località 4627-ALSENO e agli anni 2007 e 2008, dalla società 739-SERVER SRL, con riferimento alla località 8320-VEROLANUOVA e all'anno 2012, dalla società 759-ASA SPA, con riferimento alla località 4390-COLLESALVETTI e all'anno 2014, e dalla società 1030-ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS, con riferimento alle località 6318-PERETO (AQ), 6319-ROCCA DI BOTTE (AQ), 6579-CARSOLI (AQ), 6787-CAPPADOCIA (AQ), 7318-CASTELLAFIUME (AQ), 9120-OVINDOLI (AQ) e all'anno 2014.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione all'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 14/2013/E/GAS:
 - con riferimento alla documentazione resa disponibile successivamente alla chiusura dell'indagine dalle imprese 209-GENOVA RETI GAS SPA, 841-HERA SPA e 1247-A2A RETI GAS SPA, considerare gli investimenti dichiarati dalle medesime imprese come ammissibili all'incentivazione prevista dall'articolo 45, comma 3, della RTDG 2009-2012;
 - prevedere l'azzeramento della maggiorazione del tasso di remunerazione di cui all'articolo 45, comma 3, lettera b), della RTDG 2009-2012 con riferimento al valore degli investimenti incentivati dichiarati dalla società 807- SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A. - ITALGAS per la località 1671-ROMA per gli anni 2009 e 2010 e con riferimento al valore degli investimenti incentivati dichiarati dalla società 20103-CENTRIA RETI

GAS S.R.L per le località 4845-PRATO (PO) e 4838-SESTO FIORENTINO (FI) per l'anno 2010;

- accettare ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2014 le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate dalle società 247-AMGA SPA (ora 926-ACEGAS-APS-AMGA SPA), 759-ASA LIVORNO SPA e 841-HERA SPA.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle rettifiche presentate nella finestra del mese di febbraio 2016:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2009 al 2014, le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2015 presentate dalle imprese distributrici di cui alla seguente *Tabella B*, che risultano comportare vantaggi per i clienti finali:

TABELLA B

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
112	PASUBIO GROUP S.P.A.
380	EROGASMET S.P.A.
791	TOSCANA ENERGIA S.P.A.
807	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS P.A. - ITALGAS
830	CO.I.ME.PA S.R.L.
860	LINEA DISTRIBUZIONE SRL
1112	AS RETIGAS SRL
1132	SELGAS NET S.P.A.
4224	FAVELLATO RETI S.R.L.
14815	Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. unipersonale

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, che stabilisce che le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore, accettare ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2009 al 2014 le richieste di rettifica dati fisici presentate dal Comune di Alseno, con riferimento alla località 4627-ALSENO per gli anni 2007-2008, e dalla società 739-SERVER SRL, con riferimento alla località 8320-VEROLANUOVA per l'anno 2012;

- procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2014 in relazione alle rettifiche di cui ai precedenti punti;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, prevedere che le richieste di rettifica e integrazione di dati fisici presentate dalle società 759-ASA SPA, con riferimento alla località 4390-COLLESALVETTI e all'anno 2014, e dalla società 1030-ALTO SANGRO DISTRIBUZIONE GAS, con riferimento alle località 6318-PERETO (AQ), 6319-ROCCA DI BOTTE (AQ), 6579-CARSOLI (AQ), 6787-CAPPADOCIA (AQ), 7318-CASTELLAFIUME (AQ), 9120-OVINDOLI (AQ) e all'anno 2014, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016, entro il termine del 28 febbraio 2017, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, prevedere che le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti l'anno 2015, di cui alla *Tabella A*, presentate dalle imprese distributrici di seguito elencate nella *Tabella C*, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2016, entro il termine del 28 febbraio 2017, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG:

TABELLA C

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
112	PASUBIO GROUP S.P.A.
380	EROGASMET S.P.A.
741	GAS PLUS RETI SRL
860	LINEA DISTRIBUZIONE SRL
1132	SELGAS NET S.P.A.
1247	A2A RETI GAS SPA
2167	LODIGIANA INFRASTRUTTURE SRL
4224	FAVELLATO RETI S.R.L.
14815	Pasubio Distribuzione Gas s.r.l. unipersonale

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle rettifiche dei dati presentate e accolte nella rideterminazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:

- per l'anno 2009 come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2010 come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2011 come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2012 come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2013 come riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2014 come riportati nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

2.1 L'indennità amministrativa, di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG, si applica alle imprese elencate nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni